



11/2012

Treviso, 21 giugno 2012

Amministrazione del personale

RIVALUTAZIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L'Inps, con circolare n. 79 del 8-6-2012, ha rivalutato gli scaglioni di reddito utili per la determinazione dell'Anf valevoli per il periodo 1-7-2012 – 30-6-2013. I valori sono aggiornati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata dall'Istat e intervenuta tra il 2010 e il 2011 risultata pari al 2,7%.

Con la circolare citata l'Istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali.

Sulla base di tali variazioni l'Istituto, con la circolare citata, rende note le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare dal 1-7-2012 al 30-6-2013 alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Sul sito dell'Istituto, www.inps.it, alla sezione "circolari" è possibile visualizzare (in allegato alla circolare di cui sopra) la tabella contenente gli importi.

DECRETO INTERMINISTERIALE PER LA DECONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2012

E' stato pubblicato (GU n. 132 dell'8-6-2012) il decreto interministeriale 24-1-2012 che attua per il 2011 il sistema di decontribuzione dei premi di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello.

A differenza degli anni passati, il Ministero del lavoro è stato sollecito nell'avvio delle procedure che consentono di rimborsare a imprese e lavoratori 650 milioni di euro. Ricordiamo infatti che proprio in queste settimane si stanno completando le procedure per il rimborso della decontribuzione 2010.

Il decreto ha contenuti identici rispetto a quelli degli anni passati. Riportiamo di seguito le norme ricordando che comunque per il rimborso dei contributi versati in più si dovranno attendere le istruzioni dell'Inps.

Il fondo di 650 milioni per la decontribuzione è suddiviso, come in passato in due quote

- 62,5% per la contrattazione aziendale
- 37,5% per la contrattazione territoriale

con possibilità, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle due tipologie, di assegnare la percentuale residua all'altra.

Ricordiamo che la misura dello sgravio è la seguente:

Datore di lavoro	Lavoratore
25 punti percentuali assistenziali	100% di contributi previdenziali e assistenziali

Come noto la decontribuzione opera su un limite massimo di retribuzione imponibile per ogni lavoratore interessato. L'articolo 2 del decreto ha confermato la percentuale del 2,25% da applicare sulla retribuzione imponibile per l'anno 2011 (prima della riforma il tetto era del 3% e doveva salire al 5% con la Legge 247).

Il comma 2 stabilisce però che in caso di residui, da accertarsi entro il 30-10-2012, la percentuale potrà essere rideterminata (come detto il tetto massimo è del 5%).

Anche questa volta non sono più previsti criteri di precedenza, ma soltanto quelli di tipo generale già individuati:

a) I contratti di secondo livello devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati alla Dpl. Se non sono già stati depositati lo possono essere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (7-7-2012).

b) Devono essere inoltre previste le consuete condizioni. Le erogazioni devono essere:

1. incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
2. correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Per ottenere lo sgravio è sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei due parametri.

Quando si tratta di erogazioni previste da contratti territoriali, è possibile individuare indicatori legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. E' il caso, ad esempio, dell'ERT previsto dalla contrattazione provinciale per le cooperative sociali o dell'EET per il settore edile.

Come nei decreti precedenti sono state poste due ulteriori condizioni. E' necessario:

- Che siano rispettate le norme in materia di minimali e cioè che i contributi siano stati pagati sulle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva, sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, o individuale nel rispetto dei minimali di legge (articolo 1, comma 1, Legge 389/1989).
- Il possesso del Durc come previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006. Si tratta del cosiddetto Durc interno di cui alla circolare Inps 51/2008 (in pratica è l'Istituto previdenziale a verificare la regolarità contributiva, mentre il datore di lavoro deve aver autocertificato alla Dpl il rispetto della contrattazione collettiva).

L'indebito utilizzo dello sgravio comporta il recupero dei contributi omessi, oltre al pagamento delle sanzioni civili.

L'articolo 3 del decreto prevede che i datori di lavoro interessati inoltrino all'Inps, anche tramite gli intermediari abilitati tra i quali i Csa delle associazioni, una apposta domanda.

L'invio avverrà esclusivamente in via telematica e riguarderà anche gli iscritti ad altri enti previdenziali. La comunicazione può avvenire dalla data di pubblicazione del decreto, ma ovviamente bisognerà attendere che la procedura sia attivata sul sito Inps. Probabilmente l'Inps emanerà una circolare indicando una data di avvio della procedura ed un termine ultimo.

La domanda deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'azienda;
- b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
- c) la data di avvenuto deposito del contratto presso la Dpl territorialmente competente;

- d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo del 2,25% della retribuzione imponibile e il numero dei lavoratori beneficiari;
- e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;
- f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
- g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

La retribuzione sulla quale determinare il tetto massimo decontribuibile è quella disciplinata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 389/1989, comprensiva del premio di risultato "con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del DPR 797/1955 (si tratta della norma, modificata dal D. lgs 314/1997, che dal 1998 ha omogeneizzato la determinazione degli imponibili fiscali e previdenziali).

L'articolo 4 del decreto prevede che l'ammissione allo sgravio avverrà "a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'Inps quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, l'Istituto attribuirà a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico".

Come ormai da 3 anni tutte le domande trasmesse saranno ammesse al beneficio, in caso di superamento del limite di spesa, l'Istituto riproporzionerà degli importi.

CRITERI di INDIVIDUAZIONE DEI CCNL COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVI NELLA CATEGORIA. PRECISAZIONI.

Con la lettera circolare n. 37, del 1° giugno 2012 la Direzione Generale per l'attività ispettiva Ministero del Lavoro intende dare un preciso indirizzo all'attività degli Osservatori provinciali della cooperazione.

In sostanza si chiarisce - senza margini interpretativi - che gli unici contratti collettivi nazionali di lavoro, utili ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva per i soci lavoratori delle imprese cooperative, sono quelli stipulati da AGCI-CONFCOOPERATIVE-LEGACOOP e CGIL-CISL-UIL.

Rispetto al testo della comunicazione ministeriale, sottolineiamo 2 questioni:

- 1) è chiarito che laddove l'ispettore risconti l'applicazione di un diverso CCNL, lo stesso dovrà procedere al recupero delle differenze contributive, attraverso l'adozione della diffida accertativa;
- 2) la circolare affida all'ispettore il compito di recuperare le eventuali differenze retributive – sempre con la diffida accertativa – qualora venga riscontrata l'applicazione di diverso CCNL.

Come ben si comprende, si tratta di un notevole – e consapevole - passo in avanti del Ministero contro la cooperazione spuria.

GLI ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RELATIVI AL MODELLO 730/2012

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 15/E del 25-05-2012, come ogni anno provvede a fornire le istruzioni operative in merito al modello 730 ed alle operazioni di assistenza fiscale.

Ormai da alcuni anni, oltre ai lavoratori dipendenti ed ai soci lavoratori subordinati di cooperativa, possono usufruire dell'assistenza fiscale anche i collaboratori coordinati e continuativi, soci o non.

I soggetti interessati devono presentare entro il 20-06-2012 al CAF i modelli 730, 730-1 relativamente alla scelta dell'8 per mille e del 5 per mille (anche se non si effettua alcuna scelta).

Buste paga su cui operare i conguagli.

Dall'anno 2009 il calendario dell'assistenza fiscale pubblicato con Dm n. 164/1999 è stato modificato ad opera dell'articolo 42, comma 7-quinquies del DL n. 207/2008 (cosiddetto "Milleproroghe").

In particolare, la variazione incide sull'avvio delle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale decorrente dal momento dell'erogazione delle "retribuzioni relative al mese di luglio" (affermando un criterio, quindi, di competenza) e dell'eventuale processo di rateazione. In precedenza, la norma prevedeva che i conguagli fossero effettuati sulle retribuzioni erogate (criterio di cassa) nel mese di luglio.

Il criterio di cassa è stato, invece, confermato con riferimento al conguaglio a debito della seconda o unica rata di acconto da effettuarsi nel mese di novembre (non è ammesso il pagamento rateale della rata d'acconto di novembre ma è prevista la possibilità di pagare oltre tale termine ove la retribuzione risulti incapiente).

Anche quest'anno i conguagli saranno perciò effettuati nel mese di luglio. Il riferimento è alla "retribuzione di competenza del mese di luglio": si dovrà quindi operare sul versamento IRPEF da effettuare entro il 16-8-2012 o 16-9-2012 a seconda che la retribuzione sia corrisposta nello stesso mese di luglio o nel successivo mese di agosto. Come vedremo in seguito, per il 2° acconto il riferimento è alla retribuzione corrisposta nel mese di novembre e quindi il versamento deve essere effettuato entro il 16-12-2012.

Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera i 12 euro.

Somme a credito del lavoratore.

Le somme a credito sono rimborsate mediante riduzione delle ritenute dovute dal lavoratore sulle retribuzioni di competenza dello stesso mese di luglio 2012 ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese (le somme a debito per assistenza fiscale devono essere comunque versate).

Se non vi è capienza il rimborso avverrà nei mesi successivi, non oltre il mese di dicembre. Se entro tale data il rimborso non è ancora concluso, il datore di lavoro ne darà comunicazione al lavoratore, che dovrà provvedere autonomamente, e indicherà gli importi residui sul CUD. Quando i dipendenti interessati sono più di uno si procederà al rimborso in proporzione al credito complessivo di ciascuno in riferimento all'ammontare complessivo delle ritenute del mese.

Riteniamo che, come in passato, i crediti per addizionali debbano prioritariamente essere posti in deduzione dalle somme a debito per le addizionali stesse; in caso di incapienza sarà possibile utilizzare le somme a debito relative ad altre regioni od a IRPEF.

Somme a debito del lavoratore.

Le imposte risultanti a debito per saldo 2011 e 1° acconto 2012 sono trattenute sulla retribuzione di competenza del mese di luglio 2012 e aggiunte alle ritenute relative allo stesso mese.

Il lavoratore ha la possibilità di effettuare il pagamento del saldo e del 1° acconto a rate (da 2 a 5).

L'importo delle singole rate sarà determinato dal sostituto. La prima rata è trattenuta nel mese di luglio, sulle rate successive il sostituto calcolerà anche l'interesse dello 0,33% mensile. Se la retribuzione del mese non consente di effettuare tutte le ritenute per mancanza di capienza, la parte residua sarà trattenuta nei mesi successivi fino a dicembre. Su tali importi si applica un interesse dello 0,40% mensile a carico del lavoratore (da versare unitamente al tributo cui si riferisce).

Per i dipendenti che hanno optato per il versamento rateale l'interesse dello 0,40% per incapienza si somma a quello dello 0,33% per la rateazione.

L'ultima rata dovrà comunque essere trattenuta con le retribuzioni erogate nel mese di novembre (quindi, in caso di retribuzioni pagate il mese successivo a quello di competenza, le rate saranno al massimo 4).

Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio (per denuncia tardiva o altro motivo) il datore di lavoro rideterminerà il numero delle rate in modo avvicinarsi il più possibile alla scelta del lavoratore.

Gli importi relativi al 2° acconto IRPEF, non possono essere rateizzati e devono essere trattenuti sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2012 (come detto in questo caso il principio è di cassa e non di competenza). Se entro dicembre il lavoratore non ha concluso il pagamento, la parte restante, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile (considerando anche il mese di gennaio) deve essere versata direttamente dal sostituto nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (modello F24).

Il dipendente, entro il 30-9-2012, può comunicare al datore di lavoro la riduzione o l'annullamento della seconda rata o unica rata di acconto.

IMU e cedolare secca - Dal 2011, in seguito al D.Lgs. n. 23/2011, art.3, è possibile, per i titolari di diritti reali di godimento su immobili ad uso abitativo, optare per il regime della c.d. cedolare secca, che prevede un'imposta fissa del 19% o del 21% sugli affitti delle abitazioni.

Le somme a credito Irpef, cedolare secca, addizionale comunale e regionale, anche se superiori a 12 euro, danno luogo a conguaglio nel caso il contribuente decida di utilizzarle per il pagamento del debito IMU; è possibile utilizzare l'intera somma a credito oppure indicare la parte di credito che si intende utilizzare.

Se la somma indicata risulta uguale o superiore al credito risultante il sostituto d'imposta non effettuerà alcun rimborso.

Interventi di integrazione.

Il contribuente può consegnare entro il 25-10-2012, esclusivamente a un CAF, un modello 730 integrativo dal quale emerga un maggior credito o un minor debito. Il CAF elabora la dichiarazione e, entro il 12-11-2012, trasmette all'Agenzia delle Entrate, per via telematica, i relativi modelli 730-4 integrativi che, a sua volta, l'agenzia rimetterà a disposizione dei sostituti d'imposta che effettueranno i conguagli sulle retribuzioni erogate a dicembre 2012.

Se invece la correzione comporta un minor rimborso o un maggior debito il contribuente dovrà presentare il modello UNICO o utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.

Il datore di lavoro è tenuto, anche in presenza di una dichiarazione integrativa, ad effettuare le operazioni di conguaglio come dal primo modello 730 ricevuto.

Casi particolari.

1. Il lavoratore con contratto a tempo determinato inferiore all'anno può avvalersi dell'assistenza fiscale rivolgendosi:

- al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2012;
- ad un CAF- dipendenti, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2012 e se conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

2. Può ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF, anche il collaboratore coordinato e continuativo, se ha un contratto di lavoro almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2012 e se conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Se il datore di lavoro è in grado di gestire comunque le varie fasi della procedura l'assistenza può essere fornita anche se il periodo di presenza è inferiore.

3. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se:

- il rapporto di lavoro è cessato al momento della presentazione della dichiarazione;
- sono a conoscenza che il rapporto di lavoro cesserà prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi di collaborazione corrisposti in modo discontinuo ecc.), possono richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a credito il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Per i dipendenti deceduti invece non deve essere effettuata alcuna operazione anche in caso di credito.

In caso di cessazione dal lavoro, o di decesso, dopo il mese di luglio il sostituto comunicherà al lavoratore, o agli eredi, gli importi dovuti e non ancora trattenuti. Gli importi non versati saranno indicati nel CUD.

In caso di passaggio di un lavoratore ad altro datore di lavoro senza interruzione del rapporto di lavoro a seguito di operazioni straordinarie (quali ad esempio fusione, acquisto di ramo d'azienda ecc.) gli obblighi di assistenza fiscale sono trasferiti al nuovo datore di lavoro che continuerà le operazioni di assistenza fiscale iniziate in precedenza.

4. In assenza di specifici provvedimenti che prevedano la sospensione e fissino nuovi termini per gli adempimenti connessi all'assistenza fiscale, i contribuenti che risiedono in territori colpiti da calamità naturali o da eventi eccezionali che fruiscono di provvedimenti di sospensione degli adempimenti fiscali, qualora intendano avvalersi dell'assistenza fiscale, devono rispettare gli ordinari termini di presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia dell'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni.

CONTRATTI D'APPALTO. VINCOLI DI SOLIDARIETA ESTESI ANCHE AL COMMITTENTE.

Novità sulla solidarietà nei contratti d'appalto dall'art. 2, comma 5 bis, della legge 26 aprile 2012, n. 44. conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. La norma in questione, sostituendo il comma 28, dell'art. 35 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (legge Visco-Bersani), prevede che in caso di appalti di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore o eventuali subappaltatori, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, nel caso in cui non riesca a dimostrare di avere adottato tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento. E' previsto, inoltre, che la responsabilità solidale opera per tutta la durata del contratto e ha effetto entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto. Da ciò consegue che la responsabilità solidale nei contratti di appalto fra appaltatori e subappaltatori viene estesa ora anche al committente (tra cui le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi).

Rispetto a quanto stabilito dal succitato comma 28, dell'art. 35 della legge n. 248/2006, la solidarietà del committente imprenditore o datore di lavoro, oltre a riguardare il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, riguarda anche il versamento dell'IVA da parte del prestatore.

Questa nuova normativa assume particolare rilevanza per il committente che, nel corso dell'appalto, dovrà usare la massima diligenza per evitare eventuali pesanti conseguenze nei confronti del fisco, in caso di inadempienze poste in essere da parte dell'appaltatore o subappaltatore.

Pertanto, prima di procedere al pagamento dei lavori eseguiti, si consiglia di controllare accuratamente tutta la documentazione (mod. F24 e quant'altro) da cui risulti che l'appaltatore o subappaltatore siano in regola con tutti gli adempimenti di legge e, in particolare, con quelli di carattere fiscale.